



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 06 - GESTIONE DEMANIO IDRICO**

Assunto il 02/08/2024

Numero Registro Dipartimento 921

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11265 DEL 02/08/2024

Oggetto: Concessione licenza annuale di piccola derivazione per attingimento provvisorio acque pubbliche superficiali dal Fiume Petriano, per uso irriguo, al Foglio di mappa n.20, Particella n.13, in località Grillo-Abruzzo nel Comune di Dinami. (T.U. 1775 del 11/12/1933). Ditta:Lustri Giovanni.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- la L.R. n. 7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale”
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93”;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- Il Regolamento Regionale n.12/2022 “Riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale” approvato con la DGR 665/2022 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 15/2023 "Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022", approvato con la DGR n.717 del 15.12.2023;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 29 del 7/02/2024 avente ad oggetto: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026*”;
- il D.D.G. n.6328 del 14.06.2022, avente ad oggetto “Dipartimento Territorio e tutela dell’ambiente. Adempimenti di cui alla DGR 163/2022. Assunzione atto di microorganizzazione”;
- il D.P.G.R. n. 138 del 29.12.2022 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” all’Ing. Salvatore Siviglia;
- il D.D.G. n. 9514 del 05.07.2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore “Gestione Demanio Idrico” all’Ing. Francesco Costantino;
- il D.D.G. n.19122 del 15/12/2023 del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” con il quale è stato conferito l’incarico di Elevata Qualificazione denominato “Gestione del Demanio idrico per l’area territoriale della Provincia di Vibo Valentia al Dott. Giovanni De Lorenzo;
- la Disposizione di Servizio prot. n.107616 del 23/03/2018, per effetto della quale è stato nominato Responsabile del Procedimento il Dott. Giovanni De Lorenzo.

PREMESSO CHE l’Ufficio di Prossimità di Vibo Valentia – assegnatario della responsabilità della istruttoria e degli adempimenti inerenti il procedimento ai sensi della Legge 241/1990 – per il tramite del Responsabile del Procedimento Dott. Giovanni De Lorenzo, come da atti presenti al Settore, ha esaminato la documentazione presentata ed ha effettuato, per gli aspetti di specifica competenza, la positiva e favorevole valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del presente provvedimento, ai sensi della medesima Legge 241/1990, dando atto di quanto segue:

- con nota acquisita al prot. n.99236 del 19/03/2018 è stata presentata la domanda di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche superficiali dal Fiume Petriano, con opera di presa adiacente ad un terreno identificato catastalmente al Foglio n.20 Part.IIa n.13 in località Grillo-Abruzzo nel territorio del comune di Dinami per uso irriguo, presentata dal Signor Lustrì Giovanni;
- con nota Prot. n.107129 del 27/03/2018, la predetta documentazione è stata inviata all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, ai fini dell’espressione del parere vincolante ai sensi dell’articolo 7, comma 1bis, del R.D. 1775/33 e risulta attualmente in istruttoria;
- con nota acquisita al prot. n.407503 del 18/06/2024, è stata presentata dalla Signor Lustrì Giovanni, con riferimento alla domanda di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche superficiali dal Fiume ‘Roghi’ la richiesta di licenza provvisoria per l’attingimento per l’anno in corso;
- l’istanza è stata controfirmata dal tecnico e dal richiedente, che, secondo i rispettivi profili di responsabilità, hanno dichiarato, tra l’altro, che l’intervento sarà eseguito in piena conformità alle normative di legge ed alle prescrizioni dettate dall’Amministrazione;
- l’istanza è corredata dagli elaborati progettuali redatti e sottoscritti ai sensi delle vigenti normative, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del RD 1775/33, anche nel rispetto della predetta modulistica;
- la predetta domanda risulta essere in istruttoria, nelle more dell’eventuale rilascio della concessione definitiva;
- nell’ambito dei procedimenti amministrativi afferenti al rilascio della licenza annuale di attingimento per l’utilizzazione di acque pubbliche superficiali è previsto il pagamento di un canone annuo, ai sensi del R.D. n.1775/1933, art. 35;

- la Ditta istante ha regolarmente versato il canone dovuto per l'anno in corso;
 - nelle more dell'eventuale rilascio della concessione definitiva, entro i limiti massimi della disponibilità idrica e fatti salvi i diritti di terzi - quale azione di rilevanza pubblica e di pubblica utilità e pubblico interesse ai fini dell'approvvigionamento, della tutela, della regolazione e dell'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo – si ritiene possa essere concessa alla Ditta, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 1775/1933, la licenza annuale di piccola derivazione per attingimento provvisorio di acque pubbliche superficiali, ad uso irriguo, di cui sopra, subordinatamente alle seguenti condizioni/prescrizioni:
 - la licenza di attingimento ha validità di anni 1 (uno) decorrenti dalla data di repertoriazione del presente provvedimento e potrà essere revocata, prima della scadenza, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, senza che la Ditta possa pretendere indennizzi di sorta;
 - l'attingimento dell'acqua è consentito a mezzo di pompe mobili o semifisse, di altri congegni elevatori o i sifoni posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, affinché gli stessi non siano intaccati né pregiudicatele difese del corso d'acqua e non siano alterate le sue condizioni con pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo deflusso costante e vitale, per come riferito nella documentazione tecnica a corredo della istanza di concessione trentennale;
 - i lavori occorrenti per la realizzazione dell'opera di presa per la derivazione ed il mantenimento in esercizio della rete idrica di attingimento e distribuzione, dovranno essere eseguiti ed utilizzati in modo da non arrecare danno alcuno alle proprietà pubbliche o private esistenti nelle vicinanze;
 - l'irrigazione dovrà avvenire in zone non interessate a fenomeni di dissesto idrogeologico e/o frane;
 - la quantità d'acqua prelevata sia in misura non superiore a 4 l/s, per un fabbisogno complessivo di 5.186 mc/anno, salvaguardando il DMV/DE;
 - l'acqua derivata venga usata esclusivamente per scopi irrigui;
 - allo scopo di salvaguardare la sicurezza e le esigenze primarie della collettività, le acque oggetto della concessione potranno essere utilizzate dall'Amministrazione concedente, temporaneamente ed esclusivamente per scopi idropotabili, nel caso si verificino situazioni di emergenza ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n.152/06;
 - sarà cura della Ditta richiedente dotare l'impianto di idoneo misuratore di portata;
 - la licenza non comprende eventuali ulteriori autorizzazioni, permessi, pareri, nulla osta, titoli abilitativi, atti di assenso comunque denominati, necessari e prescritti dalle vigenti normative, anche riferiti agli eventuali attraversamenti, opere di attingimento, che implicano l'acquisizione di diritti particolari di accesso e/o uso di altrui proprietà eventualmente necessari per l'utilizzo dell'acqua concessa;
 - la licenza di attingimento è subordinata a tutte le prescrizioni e penalità contenute nelle Leggi in vigore e la Ditta richiedente resta obbligata a verificare che le acque non siano inquinate, nonché al pagamento delle competenze per visite ed accertamenti da parte dell'Ufficio concedente durante il tempo della sua durata e così pure alla tacitazione di tutti i reclami attendibili che potessero essere avanzati in dipendenza della stessa;
 - il personale incaricato di sorveglianza e vigilanza dagli Enti competenti, ivi incluso il personale dell'Amministrazione concedente, ad insindacabile giudizio dei medesimi Enti, potrà, ai sensi delle vigenti normative, in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'impianto di attingimento e per accertare l'osservanza di tutte le norme previste e vigenti in materia e della regolare utilizzazione dell'acqua, per impartire l'ordine di effettuare interventi eventualmente necessari.

La Ditta richiedente, inoltre:

- è obbligata, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, a giudizio insindacabile dei predetti Enti competenti oltre che dall'Amministrazione concedente, ad apportare variazioni e modifiche richieste;
- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti competenti, ai sensi delle vigenti normative;
- dovrà rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D.523/1904 e nel

R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- rimarrà il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà pubblica e privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque onere e responsabilità, anche giudiziale, per qualsiasi danno o molestia derivante alle persone, alle cose, alla proprietà pubblica e privata;

- assume tutte le spese e gli oneri, ivi compresi gli oneri tributari, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni interessati, relativi alla presente licenza;

- è fatto divieto, pena la immediata decadenza della licenza (a seguito della quale non spetterà alcun rimborso):

- di cedere o subaffittare, anche parzialmente, il bene in godimento e variare lo scopo di utilizzo del bene autorizzato;

- variare lo scopo di utilizzo della derivazione;

- modificare le opere di captazione non autorizzate preventivamente;

- qualsiasi intervento, pur migliorativo, privo di autorizzazione preventiva;

- la violazione delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti in materia;

- in ogni caso, la licenza potrà in qualunque momento e senza obbligo di indennizzi e risarcimenti di sorta, essere revocata, sospesa, modificata, in tutto o in parte, anche in senso restrittivo, qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, sussistano ragioni di interesse pubblico o di pubblica utilità o di disciplina idraulica.

DATO ATTO CHE:

- In data 18/06/2024 è stata richiesta alla Prefettura di Roma tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 06/11/2011, n. 159 e s.m.i., nei confronti della ditta Lustri Giovanni;

- Con nota PR_RMUTG_Ingresso_0244944_20240618 veniva rilasciata comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'Art. 88, Comma 1, del D.Lgs 159 del 08/03/2024, nella quale viene comunicato che, a carico della ditta Lustri Giovanni e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

CONSIDERATO CHE con Decreto Dirigenziale n.105523 del 23/07/2024 è stata accertata la somma di €42,05 quale canone anno 2024, versato dalla Ditta Lustri Giovanni;

VISTI:

- il R.D. n. 1285/1920 e ss.mm.ii.;

- il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 1434/1942 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. 112/1998 e ss.mm.ii.;

- il capo I della Legge n. 59/1997 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 96/1999 e ss.mm.ii.;

- la L.R. n.14/2015 e ss.mm.ii.

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento che attesta la regolarità amministrativa, nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni contenute in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DI RILASCIARE, ai sensi dell'art.56 del R.D. 1775/1933, entro i limiti della disponibilità idrica e fatti salvi i diritti dei terzi, al Signor Lustrì Giovanni, nelle more dell'eventuale rilascio della concessione definitiva, la concessione di licenza annuale di piccola derivazione per attingimento provvisorio di acque pubbliche superficiali, ad uso irriguo, dal Fiume Petriano, al Foglio di mappa n.20, Particella n.13, in località 'Grillo-Abruzzo' del Comune di Dinami, derivando una portata massima di 4 l/sec, per un volume di prelievo complessivo di 5.186 mc/annui;

DI STABILIRE CHE la presente licenza è subordinata all'osservanza delle vigenti disposizioni di leggi e di regolamenti, statali e regionali, nonché all'osservanza di obblighi, condizioni e prescrizioni riportati nelle premesse del presente atto, che si intendono integralmente trascritte in questa parte;

DI NOTIFICARE il presente atto al Signor Lustrì Giovanni comune di Dinami;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n.11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Giovanni De Lorenzo
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FRANCESCO COSTANTINO
(con firma digitale)